

Orientamenti in materia di configurazioni per l'autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/2021 e dal decreto legislativo 210/2021.

Documento di consultazione ARERA 390/2022/R/eel del 02 agosto 2022

Contributi ASSISTAL

Osservazioni Generali

In generale, condividiamo l'iniziativa dell'Autorità, che con il presente DCO intende aggiornare le disposizioni ad oggi vigenti in tema di autoconsumo, alla luce degli interventi legislativi di cui al D.Lgs. 199/2021 e al D.Lgs. 210/2021. Tuttavia, vengono lasciati sospesi alcuni aspetti di natura tecnica ed economica che consentirebbero di cogliere uno schema di regole progressivamente più solido entro il quale gli operatori potranno sviluppare iniziative di business coerenti con la transizione energetica in corso.

È doveroso però sottolineare che, con esplicito riferimento alle Comunità Energetiche Rinnovabili, la valutazione dell'efficacia delle misure proposte potrà essere completata solo a valle della definizione degli incentivi espliciti riconosciuti sull'energia condivisa da parte del MiTE.

Si auspica che l'incentivazione a regime possa essere tale da attrarre investimenti, identificando un giusto trade-off tra la necessità di favorire una diffusione capillare sul territorio dell'autoconsumo, valorizzando quindi impianti di più piccola taglia, e al contempo non limitare lo sviluppo di impianti di taglia maggiore, affidando la loro sostenibilità economica principalmente alle economie di scala.

Risposte agli spunti per la consultazione

S1. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle diverse configurazioni di autoconsumo individuale e alle conseguenti modifiche da apportare al TISSPC?

R1. La nuova definizione di SSPC sembra introdurre le seguenti importanti novità:

- viene meno il concetto di contiguità delle particelle catastali, anche nei casi diversi da quello dell'autoconsumatore a distanza;
- viene meno il concetto dell'unico proprietario, in precedenza coincidente con il Cliente Finale, permettendo anche al Produttore di essere proprietario delle aree su cui si sviluppa il sistema SSPC.

A tale proposito si chiedono maggiori precisazioni, sia in merito alla contiguità catastale ed alla proprietà da parte del Produttore (che può essere proprietario delle particelle in corrispondenza delle quali sono ubicati gli impianti di produzione).

S2. Si condividono gli orientamenti prospettati in relazione all'applicabilità di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21 e alla possibilità di scelta da parte dell'autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" con linea diretta di poter accedere, in alternativa, alla regolazione prevista dal TISSPC ovvero alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo diffuso?

R2. Si condivide quanto proposto e si auspica un'ulteriore semplificazione relativamente alla classificazione delle configurazioni di autoconsumo.

In merito alla possibilità di scelta in capo all'autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" con linea diretta non si riscontrano criticità, si ritiene tuttavia opportuno chiedere che ARERA espliciti l'eventuale possibilità di "switch" da uno all'altro meccanismo, a parità di configurazione elettrica, nel corso della vita utile dell'impianto.

Si chiede inoltre di chiarire quale sarà la modalità operativa attraverso la quale i consumatori ricadenti nelle configurazioni di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21 saranno chiamati a pagare gli oneri generali di sistema. A riguardo sarebbe tuttavia opportuno che anche per l'autoconsumo a distanza con linea diretta venisse considerata l'applicazione degli oneri generali di sistema solo sull'energia prelevata da rete al punto di connessione.

Inoltre riteniamo che, qualora un consumatore membro di una configurazione di Autoconsumo Diffuso (ad esempio una CER) fosse anche rifornito mediante una Linea Diretta configurata alla stregua di un SSPC, l'energia prodotta dall'impianto connesso tramite Linea Diretta in eccesso rispetto all'autoconsumo del consumatore in oggetto dovrebbe poter essere condivisa e valorizzata all'interno della CER, qualora ovviamente ricorrano per l'impianto di generazione i requisiti necessari per la valorizzazione e eventualmente la sua incentivazione.

Si ritiene infine opportuno estendere il concetto di autoconsumo "a distanza", attualmente limitato ai soli impianti FER, anche agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, facendo rientrare tali configurazioni nell'ambito degli SSPC e riconoscendo, nel caso di linea diretta, all'energia prodotta e consumata all'interno del sistema la qualifica di autoconsumo e pertanto l'applicazione degli oneri di sistema alla sola energia prelevata dalla rete esterna.

S3. Quali altre considerazioni potrebbero essere svolte in materia di SDC e di modifiche da apportare al TISDC attualmente vigente? Perché?

R3. In merito alla previsione che consente agli SDC esistenti la modifica del proprio ambito territoriale (cosa finora non consentita), non si condivide la previsione che debba applicarsi la regolazione vigente per i nuovi SDC in quanto sarebbe opportuno il mantenimento della regolazione in essere al momento della costituzione del SDC. La modifica dell'ambito territoriale di fatto, a nostro avviso, non può essere considerato un elemento tale da comportare la modifica del trattamento regolatorio previsto per l'intero SDC già in essere prima della pubblicazione del D.lgs 210/2021.

Non si ritiene opportuno che i gestori degli SDC vengano assimilati a tutti gli effetti a "distributori", che per di più ora devono essere previamente autorizzati dal Ministero della Transizione Ecologica, in quanto ciò rappresenta una forte barriera all'ingresso degli operatori di tali sistemi elettrici, fra cui le ESCO. Bisogna puntare ad una maggiore semplificazione dei SDC, al fine di agevolare l'ingresso delle ESCO come gestori e permettere così l'emergere dei clienti nascosti, ancora presenti in molte configurazioni (non solo aeroporti e porti, ma anche centri commerciali ed ospedali), a causa soprattutto della difficoltà di realizzare POD virtuali da parte dei distributori.

S4. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria? Si ritiene che gli orientamenti prospettati siano un valido compromesso tra le esigenze tecniche e la semplicità operativa? Perché?

R4. Si auspica che per agevolare ulteriormente lo sviluppo e la semplicità di individuazione delle utenze aggregabili in una configurazione di autoconsumo diffuso, vengano stabilite delle tempistiche massime stringenti per la pubblicazione delle "mappe convenzionali". Si apprezza lo sforzo fatto da ARERA per semplificare l'individuazione dei perimetri delle cabine ma si suggerisce, soprattutto nel periodo transitorio precedente alla messa a disposizione delle mappe, che vengano utilizzati dei parametri "flessibili" per la definizione dell'appartenenza di un'utenza a una determinata cabina (es. nel caso in cui 2 utenze siano ubicate sulla medesima via, possono, indipendentemente dalla cabina, afferire alla stessa CER).

L'inclusione o meno di un POD sotto la stessa Cabina Primaria è l'elemento discriminante per la costituzione di una Comunità Energetica e quindi la messa a disposizione dovrebbe essere garantita in fase preliminare di analisi e definizione della CER.

Infine, da un punto di vista operativo, i soggetti promotori (non necessariamente il Referente, che ricordiamo, è un soggetto che potrebbe essere definito in un secondo momento) delle comunità devono poter valutare a priori la composizione della comunità e, quindi, avere la possibilità di accedere ad informazioni pubbliche che permettano di accertare l'appartenenza alla stessa cabina.

L'output finale potrebbe prevedere un Portale per individuare la cabina primaria di riferimento tramite l'inserimento del codice POD.

S5. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso? Perché? Si ritengono necessarie altre precisazioni nei casi in cui viene ipotizzato un generale rimando a quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel o alle Regole Tecniche del GSE? Quali e perché?

R5. Si condivide la necessità di poter costituire un'unica comunità energetica, caratterizzata da un unico statuto, con una pluralità di sottoinsiemi affinché ogni sottoinsieme abbia membri all'interno della medesima cabina primaria.

Si auspica che per ogni sottoinsieme venga mantenuta la contabilità energetica ed economica separata. Si chiede inoltre di specificare che tale previsione sia estendibile all'intero territorio nazionale senza limitazioni relative alla zona di mercato.

Resta inteso che i grandi consumatori possano far parte delle configurazioni di autoconsumo diffuso, fermo restando che non possono detenere l'esercizio dei poteri di controllo.

L'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 199/2021 elenca i requisiti dei clienti finali per organizzarsi in CER. La **partecipazione** di un membro alla CER (art. 31 comma 1 lettera c) non può costituire l'attività commerciale e/o industriale principale (secondo il modello sperimentale, con cod. ATECO diversi da 35.11.00 e 35.14.00). Il **controllo** (art. 31 comma 1 lettera d) è riservato a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientali, amministrazioni locali.

Le suddette definizioni non favoriscono il coinvolgimento delle ESCO come membri delle CER; dal momento che le ESCO possono essere fra i principali aggregatori per la costituzione di CER, si richiede di prevedere delle modalità che ne agevolino la partecipazione attiva alle CER. A tale proposito si chiedono chiarimenti circa la definizione di “controllo”, anche con riferimento della partecipazione di imprese allo sviluppo di CER con la modalità contrattuale più idonea.

S6. Si ritiene necessario riportare ulteriori considerazioni in merito all’individuazione del soggetto referente e alle modalità con cui quest’ultimo si interfaccia con il GSE, anche alla luce dell’esperienza nel frattempo intercorsa? Perché?

R6. Si ritiene opportuno confermare la possibilità per una comunità energetica, in quanto referente, di poter delegare un soggetto terzo per l’adempimento dei relativi oneri.

Si richiede inoltre di estendere la possibilità di demandare il ruolo di referente a un soggetto terzo anche nei casi di autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili “a distanza”. Resta inteso che il mandato implica per il Referente la possibilità di gestire anche i flussi economici sottesi alla Comunità, ivi compresa l’erogazione degli incentivi da parte del GSE.

Infine, si ritiene opportuno definire puntualmente chi può essere soggetto delegato, come ad esempio un produttore non necessariamente facente parte della comunità, ma responsabile della gestione di almeno un impianto di produzione nella disponibilità della comunità energetica.

S7. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della quantificazione dell’energia elettrica autoconsumata su base oraria? Si condivide la proposta semplificata riportata nel caso di sistemi di accumulo? Perché?

R7. Si condivide la proposta semplificata riportata nel caso di sistemi di accumulo.

S8. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della ripartizione dell’energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione? Perché?

R8. Si condivide la previsione di ARERA di ripartire l’energia elettrica autoconsumata in funzione della data crescente di entrata in esercizio degli impianti di produzione. Si sottolinea tuttavia che questa previsione possa essere attuata per tutti i nuovi impianti (quelli avviati a seguito dell’entrata in vigore del dlgs 199/21 o del 42-bis) mentre risulterebbe distorsiva nel caso di aggregazione di impianti esistenti – fermo restando il limite del 30% - che risulterebbero “sgraditi” alla CER nel caso in cui fossero beneficiari di un incentivo ridotto o nullo.

Al fine di stimolare quanto più possibile la realizzazione di nuovi impianti senza perdere l’opportunità di aggregare gli esistenti, si propone quindi di considerare un criterio di ripartizione basato sulla data di entrata in esercizio limitatamente agli impianti di nuova realizzazione e un criterio basato sulla data di “adesione” alla CER per gli impianti esistenti.

S9. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?

S10. Si ritiene che debbano essere rappresentati altri aspetti afferenti all'applicazione degli strumenti incentivanti, per quanto di competenza dell'Autorità? Quali e perché?

S11. Si ritengono necessarie ulteriori precisazioni o disposizioni in merito alla messa a disposizione dei dati che rilevano ai fini della determinazione e della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Quali e perché?

R11. Si condivide quanto riportato al punto 4.75 circa l'estensione dell'accesso del Portale Consumi ai Referenti e delle configurazioni di autoconsumo diffuso.

Si richiede l'accesso al Portale Consumi anche al Delegato, oltre che ad un terzo soggetto (ad esempio il progettista di una comunità energetica) mediante liberatoria ai dati di consumo.

S12. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito allo scomputo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?

R12. In questa prima fase, si ritiene più semplice, che gli incentivi all'autoconsumo collettivo vengano riconosciuti al Soggetto Referente, responsabile poi della ripartizione degli stessi all'interno della CER, in base agli accordi pattuiti.

S13. Si ritiene preferibile consentire, per un periodo di tempo limitato, la coesistenza delle due discipline come sopra richiamato, oppure prevedere che il TIAD diventi operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21? Perché?

R13. Per quanto concerne il TIAD sarebbe preferibile mantenere la coesistenza della doppia disciplina. La definizione del TIAD, anche se operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale, rappresenta il riferimento normativo per le configurazioni in fase di progettazione.